Studio BBM Associati

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCII) OBBLIGATE ANCHE LE PICCOLE IMPRESE

N. 48 | 7 Marzo 2024 | Contabilità e bilancio

DMZ AGGIORNA N. 48 DEL 7 MARZO 2024

Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ha introdotto, sin dalla sua originaria entrata in vigore, nel febbraio del 2019, una disposizione che recita testualmente:

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
La norma risente chiaramente della sua origine e cioè della circostanza che è stata inserita nel sistema normativo in sede di riforma delle norme sul fallimento e delle procedure concorsuali.

È chiara, cioè, nell'intenzione del legislatore, che gli assetti organizzativi ed amministrativo-contabili, non solo devono essere adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ma devono consentire da una parte la tempestiva rilevazione della crisi e della possibile perdita della continuità e dall'altra, la possibilità di attivarsi per le procedure che l'ordinamento prevede per evitare il disgregamento del compendio aziendale.

Ma la versione definitiva del CCII è andata oltre la previsione degli adeguati assetti per le società e per gli imprenditori collettivi.

La norma prevede infatti che "l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte".

Pertanto, mentre le società devono avere assetti adeguati, **le ditte individuali devono adottare misure idonee.**

Ma sia gli adeguati assetti, sia le misure idonee, devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi, nonché i segnali della crisi.

La norma ha individuato la soglia di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (chiamata in precedenza "Fallimento") nella realizzazione congiunta di tre parametri:

1. attivo patrimoniale non superiore a Euro 300.000 annui, nei tre anni antecedenti all'istanza per la liquidazione giudiziale;
2. ricavi non superiori a Euro 200.000 annui, nei tre anni antecedenti all'istanza per la liquidazione giudiziale;
3. ammontare di debiti non scaduti non superiore ad Euro 500.000.

Nel DMZ Aggiorna di domani si proseguirà la trattazione dell'argomento e verranno esaminate le criticità della norma per i piccoli imprenditori in contabilità semplificata.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/codice-della-crisi-di-impresa-e-dell-insolvenza-ccii-obbligate-anche-le-piccole-imprese/